

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

Per il prof. Riolo Carlo Flavio Venusiano C.F. RLICLF63M21C351X nato a Catania il 21/08/1963, e residente in via S. Maria dell'Aiuto n. 56 Catania, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Giovanna Muscaglione C.F. MSCGNN51R46F184N PEC giovanna.muscaglione@pec.ordineavvocaticatania.it e dall'avv. Rosario Molino C.F. MLNRSR75S25G273N PEC avvmolino@pec.ordineavvocaticatania.it Fax 095434986 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Catania via Caronda n. 410, come da mandato allegato al presente atto, -Ricorrente-

CONTRO

MIUR Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -Resistente-

Per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, di:

- DDG del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il personale scolastico, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente (all.1).
- Verbale n.12 del 13/03/2019 della Sottocommissione n.8 (all.2), relativamente al punteggio riportato nei quesiti a risposta aperta al n. 14 (codice 2215);
- Scheda di valutazione dell'elaborato n. 2215 del ricorrente, redatta dalla Sottocommissione n. 8 per la valutazione della prova scritta (all.3);
- Verbale riunione plenaria di tutte le Sottocommissioni del 25/01/2019 (all.4) e gli allegati criteri di riferimento, pubblicati il 19/04/2019 (all.5);
- Avviso pubblico del 19/04/2019 per differimento visibilità prova esame e accesso agli atti (all.6).

E di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente a procedere all'ammissione alla prova orale, o, in via graduata, alla nuova correzione dell'elaborato scritto della ricorrente, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli e alle prove orali e sempre in

ulteriore via graduata l'annullamento delle prove scritte con la ripetizione delle stesse in sede unica nazionale;

del risarcimento del danno patrimoniale e morale dovuto all'illegittimo comportamento della resistente, da accertarsi e liquidarsi anche in via equitativa.

FATTO

In data 24/11/2017 il MIUR bandiva Corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (all.7) a cui il Ricorrente domandava di partecipare.

Superata la prova preselettiva, veniva fissata la data del 18/10/2018 per lo svolgimento della prova scritta per la quale l'odierno ricorrente chiedeva di usufruire dell'ausilio di un tutor, a causa di una invalidità da cui è affetto (allegati 8 e 9), ausilio concesso dall'USR Direzione Sicilia (all.10).

La prova consisteva nella redazione di elaborati, sulla base di cinque quesiti a risposta aperta, oltre a dieci domande in lingua straniera a risposta chiusa, volta a verificare la comprensione del testo, in un tempo assegnato di 150 minuti.

Come previsto dal bando di concorso, in data 17/10/2018 (il giorno precedente lo svolgimento prova scritta) venivano pubblicate le griglie di valutazione ed i quadri di riferimento (all.11).

Accadeva che, a cause di forza maggiore, in data 17/10/2018 veniva differita la prova scritta prevista per il giorno successivo limitatamente ai concorrenti residenti nella regione Sardegna (prova sostenuta successivamente in data 13/12/2018).

Con DDG del 27/03/2019, oggetto dell'odierna impugnativa, veniva pubblicato l'elenco degli ammessi agli orali, dove non figurava il nominativo del ricorrente (all.1), in quanto aveva riportato il punteggio totale di 61,00/100 inferiore alla soglia di idoneità prevista di 70/100.

Lo stesso, in data 01/04/2019, esercitava il diritto di accesso e richiedeva al Ministero competente, copia dei verbali di esame e degli elaborati corretti (allegati 12 e 13).

Con avviso il MIUR differiva all'8/05/2019 la visione degli elaborati personali e alla conclusione della procedura per la copia di elaborati di altri concorrenti; in tale data (08/05/2019) al ricorrente venivano dunque trasmessi esclusivamente copia del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del relativo verbale.

Il procedimento utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta, presenta evidenti elementi di criticità che minano la legittimità della procedura e quindi della valutazione assunta dalle diverse sottocommissioni.

Con riserva di articolare dettagliatamente le censure in punto di legittimità nella successiva esposizione dei motivi si rappresenta, già in punto di fatto, che la violazione dell'anonimato, il

contenuto delle domande della prova scritta, determinato in violazione del Bando (studio del caso, previsto per la prova orale), l'assoluta mancanza di trasparenza nelle procedure di abbinamento delle prove alle commissioni per la valutazione (cd. procedura random) lo scioglimento dell'anonimato e il mancato rispetto dei tempi di correzione previsti, abbiano determinato un palese ed evidente *vulnus* alla situazione soggettiva del ricorrente e determinato un gravissimo pregiudizio, sicuramente non riparabile se non con l'estrema immediatezza della tutela cautelare.

Fin qui la sola esposizione dei fatti che si censurano per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

In data 19/04/2019 il MIUR ha pubblicato la “*Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*” elaborata dalla commissione esaminatrice in data 25/01/2019 (all.14).

La sopra richiamata griglia è illegittima mancando dei parametri di riferimento a cui raccordare il punteggio assegnato agli indicatori/descrittori essendosi limitata, la stessa, alla predisposizione della sola scala di riferimento in forma numerica.

La mancanza di alcun parametro/giudizio riferito al punteggio conseguito nella scala di riferimento, va senz'altro censurata non consentendo il controllo sull'operato della commissione; invero la griglia di correzione, così come formulata, consente esclusivamente la verifica dei punteggi massimi (elaborato pienamente soddisfacente) e minimi (risposta mancante) consentendo l'assoluta discrezionalità nell'attribuzione degli altri punteggi e l'impossibilità di alcun riscontro.

Proprio codesto Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 9646 del 28/09/2018, ha confermato la legittimità del punteggio numerico attribuito alle prove di un concorso, solo nel caso in cui siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

Nel caso che ci occupa, non sono stati predisposti parametri di riferimento, né è stato attribuito un giudizio tecnico, ancorché sintetico, che consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha portato all'assegnazione del punteggio in forma numerica con l'evidente assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza, alle quali dovrebbe, invece, improntarsi l'azione amministrativa.

2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La Commissione n.8, che ha corretto l'elaborato del ricorrente, nell'attribuire le votazioni ha applicato rigidamente la “Scala di riferimento”, attribuendo solo i 4 punteggi indicati nella griglia; così facendo è stata inevitabilmente costretta ad arrotondare i punteggi attribuiti.

CRITERI	Indicatori	Descrittore	Scala di riferimento			
			p.2	p.1,5	p.1	p.0,5
1.Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall'art.25 del Dlgs n.165/2001 (max 6 punti)	1. Valenza strategica delle azioni proposte all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica	Il candidato indica azioni strategiche e le mette in relazione con le componenti interne dell'Istituzione scolastica	p.2	p.1,5	p.1	p.0,5
	2. Coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione , coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali	Il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente	p. 2	p.1,5	p.1	p.0,5
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema	Il candidato indica azioni pertinenti ed efficaci inquadrando in un contesto di riferimento	p.2	p.1,5	p.1	p.0,5

Altre commissioni (all.15 SCHEDA VALUTAZIONE PROVA sottocommissione n. 34) hanno utilizzato in maniera differente la griglia di correzione, non limitandosi ad attribuire i 4 punteggi indicati nella scala, ma assegnando punteggi/valutazioni intermedie (pari a: 3,75 – 3,50 – 3,25 – 1,75 – 1,25; all. Scheda n. 8567, n. 8592 e n. 8423).

In proposito si evidenzia che nella nota di chiusura della scheda di valutazione viene precisato che “*Non si procede ad alcun arrotondamento; pertanto i punteggi possono assumere forma decimale*” (all.14).

Si contesta pertanto la disparità di trattamento nell'applicazione della griglia di valutazione da parte delle diverse Sottocommissioni e si chiede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 9,6 punti (pari all'arrotondamento di 0,24 per indicatore – $0,24 \times 40 = 9,6$ -) che si sarebbe potuto ottenere in assenza di arrotondamento.

3. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE INTERNE.

Nel verbale n. 1 il Presidente della Commissione sottoponeva “...all'attenzione dei commissari le norme vigenti a riguardo ...” in particolare veniva stabilito che “la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti” (all.16).

Necessita ricordare che ogni Sottocommissione doveva valutare cinque quesiti per candidato, attribuendo otto punteggi/indicatori per quesito, pari a quaranta valutazioni totali per ogni singolo elaborato, da inserire nella scheda di valutazione.

Dall'esame dei verbali di correzione e valutazione (all.2) è possibile verificare il tempo medio di correzione dedicato dalla Sottocommissione n. 8 a ciascun elaborato:

- in data 07/02/2019 il tempo medio è stato di 35 minuti;
- in data 14/02/2019 il tempo medio è stato di 31 minuti;
- in data 15/02/2019 il tempo medio è stato di 27 minuti;

- in data 21/02/2019 il tempo medio è stato di 25 minuti;
- in data 22/02/2019 il tempo medio è stato di 28 minuti;
- in data 25/02/2019 il tempo medio è stato di 27 minuti.

In data 13/03/2019, ultimo giorno di correzione (all.2 - verbale n.12), in cui è stato corretto l'elaborato codice 2215 dell'odierno ricorrente (all.3 scheda di valutazione), risulta che la sottocommissione riunitasi alle ore 8.20 concludeva i lavori alle ore 12.30; pertanto, nell'arco di tempo di 4 ore e 10 minuti (senza alcuna pausa?) la stessa procedeva alla valutazione di 22 elaborati. È dunque accertato che, in chiara violazione di quanto disposto e senza alcuna motivazione, il tempo medio dedicato alla valutazione degli elaborati ed alla compilazione delle schede di valutazione è stato di circa 11 minuti (poco più di 2 minuti a quesito!!!).

4. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ERRORE MATERIALE.

La prova scritta dell'odierno ricorrente, valutata con un punteggio totale di 61/100, risulta inoltre compromessa dalle soggettive difficoltà incontrate dal candidato in conseguenza dell'invalidità da cui è affetto e per la quale è stato concesso da parte dell'USR Sicilia l'ausilio di una insegnante di sostegno in qualità di tutor (all.10) che si è occupata autonomamente di digitare sulla tastiera del computer quanto dettato.

Dall'esame dell'elaborato 2215 (all.17) fornito dal MIUR in data 08/05/2019 relativo alla prova dell'odierno Ricorrente, si evince che questo è privo di quanto prodotto dal candidato nel corso dell'ultima mezz'ora a disposizione. Infatti, il software non ha acquisito parte della risposta alla domanda n.2 (svolta per ultimo), nonché le correzioni ed integrazioni che erano state apportate all'intero elaborato. Tale accadimento è comprovato dalla dichiarazione rilasciata dalla tutor designata prof.ssa Antonella Giordano, la quale, dopo aver visionato l'elaborato così come inviato dal MIUR, ha confermato l'incompletezza dello stesso, a causa di un difettoso funzionamento del software o comunque non addebitabile al ricorrente (all.18).

A ciò deve aggiungersi l'inadeguatezza del programma informatico predisposto dal CINECA (che non solo non prevedeva il salvataggio automatico di quanto svolto, ma non permetteva un'adeguata visione di insieme di quanto veniva scritto), in quanto il testo veniva visualizzato in lunghissimi righi per leggere le quali occorreva intervenire costantemente con tastiera e cursore.

5. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ.

La valutazione di 43,00/80 attribuita ai quesiti a risposta aperta, risulta incongruente e non consente la ricostruzione del procedimento logico-deduttivo seguito dalla commissione nella valutazione della prova svolta dall'odierno ricorrente.

In particolare, merita censura la valutazione attribuita alle prime tre risposte (valutazione di 7,75/sedicesimi attribuita alla prima ed alla terza e di 5,50/sedicesimi attribuita alla seconda) che potrebbero essere giustificate solo in presenza di elaborati gravemente incongruenti (e così non è!) rispetto alla tematica assegnata ed in caso di rilevanti omissioni.

Non solo non è possibile immaginare le ragioni della valutazione attribuita, ma la stessa si palesa tanto arbitraria quanto irragionevole: “...emergono macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza che, come tali, sono suscettibili di censura e sindacato in sede giurisdizionale” (TAR Lazio, sent. n. 351/2014; TAR Friuli Venezia Giulia sent.289/2018).

Le tematiche assegnate, inerenti alle funzioni proprie di un Dirigente Scolastico, lasciano poco spazio all'arbitrarietà della commissione nell'assegnazione dei voti e la loro discrezionalità non può valicare i limiti della correttezza e coerenza. Si tratta di tematiche ove la conoscenza normativa finalizzata alla direzione di una istituzione scolastica, diventa rilevante per la corretta gestione della stessa e tale conoscenza è diffusamente rilevabile nell'intero elaborato oggetto del ricorso.

Il primo criterio della griglia di correzione “Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall'art. 25 del D.Lgs 165/2001” prevede tre indicatori riferiti alle azioni proposte in termini di: “1. valenza”, “2. coerenza” e “3. articolazione ed efficacia delle azioni proposte”.

	INDICATORI	PUNTI					TOTALE
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,00	0,50	1,00	1,50	1,50	
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,00	0,50	1,00	1,50	1,50	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,00	0,50	1,00	1,50	1,50	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
Criterio 3 Chiarezza, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,50	0,25	0,50	0,75	0,75	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,00	0,50	1,00	1,50	1,50	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	2. Costruzione logica	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
		7,75	5,50	7,75	11,00	11,00	43,00 / 80

I tre indicatori, seppur strettamente connessi, si concentrano su altrettanti aspetti autonomamente valutabili. Nonostante ciò, la valutazione attribuita a ciascuna risposta nei tre indicatori (tutti uguali!), per i quali viene attribuito sempre lo stesso identico punteggio.

Anche la valutazione attribuita al secondo criterio “inquadramento normativo con un uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate” appare censurabile sul piano della legittimità, per

incongruenza ed irragionevolezza, non consentendo la verifica dell'operato della commissione.

2. Inquadramento Normativo (max.4 punti)	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione	Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate	p.4	p.3	p.2	p1
--	---	--	-----	-----	-----	----

Non solo non viene indicata la normativa di riferimento ritenuta pertinente (doveva essere effettuata a monte), ma non viene neanche esplicitata la ragione per la quale non si ritiene *pertinente, o consapevole e critico*, l'uso delle norme citate.

In particolare:

- nel primo quesito il ricorrente ha citato e utilizzato la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 25 D.Lgs 165/2001;
- nel secondo quesito (che verrà specificamente approfondito nel paragrafo successivo) il candidato ha dimostrato di conoscere la normativa di riferimento, evidenziando che, per nominare un esperto, occorre: 1. preliminarmente verificare l'esistenza all'interno dell'istituzione scolastica di personale con competenze specifiche; 2. provvedere a pubblicare un bando ad evidenza pubblica, citando tra l'altro: l'art. 21 Legge 59/1997, il DPR 275/1999, la Legge 107/2015 ed il D.Lgs 50/2016.
- Nel terzo quesito, che consisteva nella risoluzione di uno "studio di caso", il candidato ha indicato il DPR 235/2007, nonché il Regolamento d'Istituto.
- Nel quarto quesito è stata indicata la Legge 107/2015, la Legge 59/1997, il D.I. 44/2001 evidenziando il ruolo di Revisori dei Conti.
- Nel quinto ed ultimo quesito sono stati citati: l'art. 25 D.Lgs 165/2001 evidenziando il ruolo del NIV (Nucleo Interno Di Valutazione) ed il PDM (Piano Di Miglioramento), nonché l'importanza del RAV (Rapporto di AutoValutazione).

Nonostante i suddetti riferimenti normativi, il punteggio attribuito agli elaborati in riferimento al presente criterio (*inquadramento normativo*), è risultato estremamente negativo, penalizzando oltremodo il ricorrente senza poterne individuare le ragioni.

Si chiede pertanto l'assegnazione del massimo punteggio previsto, pari a 20 punti, per il criterio in questione.

In relazione al terzo criterio "*sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito*", si contesta l'illegittimità del punteggio attribuito a tutte e cinque le risposte.

CRITERI	Indicatori	Descrittori	Scala di riferimento			
3.Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito (max 3 punti)	1.Organicità e rigore nella trattazione	Il candidato descrive azioni, situazioni, contesti e concetti in modo organico e preciso	p.1	p.0,75	p.0,50	p.0,25
	2. Concisione e completezza nella trattazione	Il candidato si mantiene aderente al quesito proposto, cui risponde in modo conciso ed esauriente	p.2	p1,5	p.1	p.0,5

In particolare occorre rilevare l'erroneità del punteggio attribuito all'elaborato relativo alla seconda risposta laddove, sia in relazione al primo indicatore “1. *Organicità nella trattazione*” che al secondo “2. *Concisione e completezza nella trattazione*”, è stato attribuito il punteggio minimo nonostante la risposta fosse completa ed esauriente, nonché trattata in modo conciso.

In conclusione appare macroscopica la irragionevolezza della valutazione negativa attribuita all'elaborato dell'odierno ricorrente, nonostante egli abbia trattato con coerenza e precisi riferimenti normativi le tematiche sottoposte.

In proposito si evidenzia che, sia nella scheda di valutazione che nel verbale n. 12 della medesima commissione, non viene fatto cenno ai motivi che hanno portato ad una valutazione complessivamente negativa.

6. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ. RISPOSTA QUESITO N. 2.

Si rende necessario soffermarsi brevemente sulla votazione di 5,50/sedicesimi attribuita dalla commissione al secondo quesito concernente le “*procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa*” (all.17). Occorre precisare che, in applicazione delle direttive impartite, era possibile attribuire 0 (zero) punti solamente in assenza di risposta (all.5 ultimo rigo), con conseguente punteggio minimo di 4/ sedicesimi in caso di risposta “errata”.

Eccetto che nel “*Criterio 4 - Correttezza logico formale*” per il quale è stata attribuita una valutazione media, in tutti gli altri criteri ed i relativi indicatori è stato attribuito il punteggio minimo previsto.

Dunque la votazione attribuita al ricorrente potrebbe essere giustificata solo in presenza di un elaborato del tutto incongruente rispetto alla tematica assegnata.

Contrariamente a ciò, da una semplice lettura della risposta fornita e di seguito testualmente riportata, è possibile riscontrarne l'adeguatezza, l'esaustività, la completezza e la pertinenza: “*Dopo l'introduzione dell'Autonomia scolastica con l'art. 21 della L. 59/97 e del suo Regolamento contenuto nel D.P.R. 275/99, la Scuola italiana ha raggiunto un pieno grado di autonomia funzionale con l'approvazione della L. 107/15. Tale autonomia anche di tipo amministrativo e contabile, consente al Dirigente Scolastico di avviare le procedure relative al reclutamento di personale esperto, sia interno che*

esterno, per l'attuazione di progetti finalizzati all'ampliamento dell'Offerta Formativa. Il D.S. è tenuto a verificare preventivamente se all'interno della propria scuola vi sia personale che possenga i requisiti e le qualifiche richieste; tale procedura può essere espletata tramite la pubblicazione di una circolare interna o attraverso contatti informali. Nel caso in cui non si sia potuto individuare la figura professionale richiesta, il D.S. provvede ad espletare la procedura prevista per la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica. La procedura segue i principi contenuti nel D.Lgs. 50/16, che prevede che il Dirigente formuli una Determina a Contrarre contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le ragioni della scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti di carattere generale. E' anche possibile procedere ad affidamento diretto, dopo averne dato la massima diffusione attraverso la pubblicazione dei relativi atti sul sito web della Scuola”.

Il candidato, partendo dalla normativa, ha pertanto descritto le azioni che il Dirigente Scolastico deve attuare per l'individuazione di un esperto. Ha inoltre precisato che occorre preliminarmente fare una ricognizione interna alla stessa Istituzione per verificare l'esistenza della professionalità richiesta, indicando, nell'ipotesi in cui nella stessa non sia presente tale figura, la procedura ed i contenuti che la Determina Dirigenziale deve prevedere per la scelta ed ha infine precisato la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica (da pubblicare anche sul sito web istituzionale) al fine di darne la massima pubblicità.

L'elaborato risulta organico e con una corretta proprietà linguistica e costruzione logica. Pertanto non solo non è possibile immaginare le ragioni di tale negativa valutazione, ma la stessa si palesa tanto arbitraria quanto irragionevole.

Si chiede l'attribuzione del punteggio massimo corrispondente a 16 punti al quesito in questione.

7. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI ALL'ART. 97, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/90.ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DELLA PAR CONDICIO PARTECIPATIONIS.

Il Decreto MIUR 138/2017 all'art.134 ha previsto la costituzione di un Comitato tecnico scientifico con i seguenti compiti “Art. 13 Predisposizione delle prove 1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17”.

Occorre evidenziare che diversi componenti del comitato tecnico scientifico sono contemporaneamente, componenti di commissione di concorso, ma cosa ancor più grave hanno tenuto corsi di preparazione al concorso.

Il dott. Angelo Marcucci, Sindaco, preparatore, componente 12ma commissione, fa anche parte del Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR, comitato che, come sopra evidenziato, ha predisposto le prove di esame.

Oltre al dott. Marcucci risultano altri nominativi che hanno effettuato corsi di preparazione ed in particolare: Dott. Vincenzo Ginardi, Dott. Luigi Martano, docente nel corso di preparazione dirigente scolastico; emerge con evidenza che avere svolto corsi di preparazione e contemporaneamente fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico ha comportato una disparità di trattamento fra i candidati preparati da soggetti che erano a conoscenza delle prove di esame.

8. VIOLAZIONE ART. 8 COMMA 2 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO CHE PREVEDE LA UNICITÀ DELLA PROVA SU SCALA NAZIONALE.

Il bando di concorso all'art. 8 punto 2 espressamente prevede che *"La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*. Al successivo punto 12 prosegue: *"12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*.

Il bando, quindi, stabiliva una prova scritta da svolgere in data unica su tutto il territorio nazionale, ed aveva anche previsto la possibilità di rinvio in caso di forza maggiore, da comunicarsi anche in "forma orale" a tutti i candidati presenti.

Gli accadimenti successivi sono ben noti; il 17 ottobre a causa di ordinanza chiusura delle scuole nella città di Cagliari, la prova per la regione sarda è stata rinviata.

Il MIUR anziché disporre il rinvio della prova, come espressamente previsto dal bando di concorso, ha rinviato la prova scritta limitatamente ai candidati residenti in Sardegna, violando in tal modo il principio di unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale.

9. VIOLAZIONE ART. 8 COMMA 4 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO.

L'art. 8, comma 4, decreta: *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie"*.

In violazione a quanto disposto dal bando su cinque quesiti assegnati due di essi consistevano nella soluzione di un caso concreto, oggetto della prova orale così come previsto dall'art 9 c. 2.

10. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. NON UNICITÀ E NON SIMULTANEITÀ DELLA PROVA A LIVELLO NAZIONALE. VIOLAZIONE DEL BANDO RELATIVA ALL'UNITARIETÀ DELLA PROVA SCRITTA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

L'art. 8 comma9 prevede testualmente: *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

I quadri di riferimento venivano pubblicati il 17 ottobre 2018 (all.7). Dunque i candidati che hanno sostenuto la prova in data 13/12/2018 (concorrenti della regione Sardegna) hanno potuto usufruire dei quadri di riferimento e della relativa bibliografia con 55 giorni di anticipo rispetto alla tempistica prescritta dal bando.

Tale opportunità si è tradotta in un indiscutibile vantaggio, per la conoscenza della griglia di valutazione e della bibliografia di riferimento (prova di lingua straniera); a riprova di ciò basti considerare la percentuale del 59% con cui i candidati della regione sarda hanno superato la prova a fronte di una media nazionale del 40%.

11. VIOLAZIONE ART. 15 COMMA 8 D.M. N. 138/2017 PER OMESSO COORDINAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI.

La normativa in questione espressamente prevede: *“8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni”*.

La scelta operata dal MIUR di autorizzare le 38 sottocommissioni ad operare in sede regionale, non ha consentito al Presidente della commissione iniziale di svolgere il ruolo di coordinatore assegnatogli dal bando.

Da quanto pubblicato dal MIUR risulta che solo in data 25/01/2019 è stata tenuta una riunione a Roma fra tutti i componenti delle commissioni; emerge dunque che nessun valido coordinamento è stato esercitato dal presidente della commissione iniziale al fine di consentire un applicazione uniforme dei criteri di correzione.

La violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso il coordinamento del Presidente della commissione è venuto meno. L'omessa attività di coordinamento ha

comportato diversità di applicazione della discrezionalità di ogni sottocommissione, confermata dal diverso utilizzo della griglia di correzione, laddove venivano attribuiti punteggi prefissati ovvero punteggi intermedi (vedasi punto3), ovvero nelle percentuali di ammessi delle varie sottocommissioni, che oscillano dal 65% al 28%.

Anche le numerose dimissioni (oltre 36 componenti di cui 11 presidenti di sottocommissioni) avrebbe dovuto suggerire l'esigenza di un coordinamento tra le varie sottocommissioni.

Nel caso che ci occupa occorre evidenziare che, come risulta dal verbale n. 5 della Commissione n. 8 datato 21 febbraio 2019 (all.19), si è provveduto alla sostituzione della Componente dott.ssa Lorella Camporesi con la dott.ssa Antonia Lusardi, la quale, come dai relativi Decreti Dipartimentali emanati dal MIUR –da quello del 31/12/2018 al più recente dell'11/02/2019-, non risultava nemmeno tra i membri supplenti (allegati 20, 21 e 22) e che pertanto da quel momento ha proceduto alla correzione degli elaborati senza essere edotta sugli specifici criteri valutativi previsti dal concorso.

12. VIOLAZIONE PRINCIPIO DE BUON ANDAMENTO E DELLA IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO

Nel cosiddetto “Verbale di scioglimento dell'anonimato”, redatto da due ufficiali del Nucleo Carabinieri, emergono criticità e violazione di norme prudenziali che disciplinano le regole del concorso e le modalità pratiche per garantire l'anonimato.

Necessita premettere che la prova scritta era computerizzata; ad ogni candidato veniva assegnato un codice alfanumerico riportato su tutte le pagine dell'elaborato.

Per tutta la durata della prova il codice alfanumerico unitamente al codice fiscale ed al documento di identità di ogni candidato si trovava poggiato in evidenza sulla postazione assegnata, ben visibile dal personale di vigilanza, in una simile fattispecie il CGA con sentenza n° 330 del 20/04/2015 ha ravvisato la violazione dell'anonimato.

Necessita ulteriormente premettere che il computer non era on line, e non si conoscono le modalità di trasmissione degli elaborati

Infine, le buste contenenti il codice alfanumerico e i dati anagrafici di ogni concorrente con relativa sottoscrizione dei candidati sono state chiuse senza alcuna sigillatura da parte del comitato di vigilanza, non è dato sapere, come nelle successive operazioni di spostamento al MIUR sia stato garantito l'anonimato, atteso che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non si fa alcun cenno al sistema informatico di trasmissione degli elaborati .

Proprio dal verbale dei Carabinieri emerge che la porta della stanza ove sono stati depositati *“gli scatoloni delle singole regioni in n. di 35”* non era sigillata, inoltre danno atto della integrità e

della consistenza della busta contenente le chiavi di accesso alla stanza, senza menzionare se la busta era stata in precedenza sigillata e da chi.

Cosa ancor più grave è che si dà atto che personale del MIUR ha prelevato gli scatoloni contenenti le buste contenenti il codice fiscale i dati ed il codice alfanumerico di tutti i candidati, senza riferire se gli scatoloni in questione fossero sigillati, e non lo erano, in caso contrario sicuramente i Carabinieri ne avrebbero dato atto nel “loro Verbale”.

Pertanto, come sopra evidenziato da ogni scuola sono partiti i plichi contenenti le buste, si presume in direzione USR, senza alcuna attestazione che i detti plichi fossero ben sigillati, dall’USR sono partiti gli scatoloni contenenti le buste di tutti i partecipanti delle singole regioni per il MIUR, senza che nessuno attesti l’integrità di detti plichi, inoltre vengono messi nella famosa stanza n. 521 di cui al Verbale di scioglimento dell’anonimato!!!, sempre senza nessuna attestazione dell’integrità degli scatoloni e soprattutto delle buste, che, come sopra riferito, le buste sebbene chiuse non erano state sigillate attraverso le firme sui lembi da parte del comitato di vigilanza.

Nulla si conosce sui computer ove sono state effettuate le prove e se le stesse sono rimaste nella memoria del computer!!!

Da evidenziare la pubblicazione da parte del Ministero di un Verbale di scioglimento dell’anonimato stilato dai Carabinieri, ove la Commissione di esame non svolge alcun ruolo, a parte quello di operatore caricamento dati, come riferito dai Carabinieri.

Sembrerebbe con tale operazione che il MIUR vorrebbe garantirsi una parvenza di legalità, di cui ha bisogno. Il MIUR, fra l’altro ha denegato l’accesso ai verbali in questione.

Da quanto esposto emerge con evidenza la violazione delle regole di rispetto dell’anonimato, nonché la mancata presenza di testimoni durante le operazioni di trasferimento del cartaceo e dei file e ciò in violazione del D.P.R. n. 487 del 1994.

Costante giurisprudenza ha stigmatizzato la violazione dell’anonimato come violazione rilevante di per sé *“senza che sia necessario, per inferirne la illegittimità, ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”*.

Difatti, ricorda il TAR il criterio dell’anonimato rappresenta *“il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione”* che deve poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la par condicio tra i candidati.

Pertanto, in ragione dell’esigenza dell’anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a introdurre *“cautele e accorgimenti prudenziali”* anche nell’ottica della trasparenza

dell'azione pubblica. Regole che il MIUR non ha adottato (Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018).

13. VIOLAZIONE DEL DPR 487/94 SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

Il DPR 487/94 prevede la facoltà dei candidati al diritto di accesso ai sensi dell'art. 1 e 2 del DPR 352/92. In particolare l'art. due del citato DPR 352/92 prevede *“Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo”*.

Orbene il MIUR in data 19/04/2019 con avviso pubblico ha comunicato che i candidati avrebbero potuto consultare sul sito Polis il proprio elaborato e la scheda di valutazione personale specificando che: *“Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*. Quanto sopra in palese violazione di espressa previsione del regolamento dei concorsi di cui al DPR 487/94.

A tutt'oggi il ricorrente non ha avuto copia dei documenti richiesti e si chiede in via istruttoria che Codesto On.le TAR ordini al MIUR il deposito dei suddetti atti.

14. MANCATA PRESENZA DI TESTIMONI DURANTE LA RANDOMIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Risulta che la commissione n. 8 ha provveduto ad esaminare gli elaborati dal n. 1991 al n. 2223. Appare evidente che i numerati gli elaborati sono stati distribuiti alle 37 più una commissione madre, non con metodo random, al contrario considerata la progressione numerica, sembrerebbe che gli elaborati dal n. 1 al n. 250 sono stati assegnati ad una commissione (presumibilmente la commissione iniziale) dal n. 251 al n. 500 ad altra commissione e così via facendo fino alla assegnazione di tutti gli elaborati.

15. IRREGOLARE PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA, NON PREVISTA DAL REGOLAMENTO, DEL PRESIDENTE SOTTOCOMMISSIONE N.8, PROF. CARLO BOTTARI, RIUNIONE PLENARIA DEL 25/01/2019 PRESSO IL MIUR.

Risulta che il presidente della Sottocommissione n.8 non ha partecipato alla riunione plenaria del 25/01/2019 tenutasi presso il MIUR (all.4). Infatti la firma dello stesso risulta mancante nel relativo verbale nel quale, alla fine di pag. 1, veniva specificato che:

“La riunione si svolge in seduta plenaria al fine di:- procedere alla validazione delle domande in lingua straniera;- presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei

quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 13, comma1, lett. c) del D.M. 138/2017:

- a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso;*
- b) la scheda di valutazione in formato excel;*
- c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte;*
- d) decidere la provincia e la sede presso la quale le Sottocommissioni svolgeranno i relativi lavori?.*

Tale omessa partecipazione ha comportato una difformità nell'applicazione dei criteri di valutazione.

ISTANZA SOSPENSIVA

Per quanto sin qui esposto, risulta evidente la fondatezza dei motivi di impugnazione.

Conseguentemente risulta ampiamente sussistente il fumus cautelare e il pregiudizio grave e irreparabile.

In ordine al periculum in mora si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove sono in corso ed entro il prossimo 10 Luglio si completeranno le prove orali; è evidente, dunque, che qualora l'elaborato della ricorrente sia valutato positivamente, a seguito delle censure o a seguito di nuova correzione dell'elaborato scritto, questa potrà certamente partecipare alle successive prove, senza alcun pregiudizio per gli altri partecipanti.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla valutazione dei titoli e dunque alla prova orale, con la conseguente impossibilità di risultare vincitrice del concorso in oggetto.

Per l'estrema gravità ed urgenza del pregiudizio attuale e concreto e la sua irreversibilità si chiede in via cautelare e come petitum principale, l'assegnazione di un punteggio quanto meno sufficiente per l'ammissione alla prova orale; in via graduata l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali ovvero disponendo una nuova correzione dello scritto, con modalità idonee a garantire l'anonimato, previa eliminazione di ogni numero della precedente correzione, anche attraverso la contestuale nuova correzione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di un congruo numero di candidati alla stessa procedura concorsuale che siano invece stati valutati positivamente (a titolo meramente esemplificativo, tali elaborati potranno essere sorteggiati - in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei e - a cura del Presidente della Commissione - trasmessi, in uno a quello oggetto del presente ricorso, ad altra Commissione, possibilmente una

commissione che abbia fatto registrare una media di candidati ammessi pari alla media nazionale, che dovrà procedere alla rivalutazione).

Pertanto, in via cautelare si chiede l'assegnazione di un punteggio quanto meno sufficiente per l'ammissione alla prova orale; in via gradata, l'ammissione con riserva alla prova orale e la rivalutazione dell'elaborato attraverso la concessione delle misure cautelari all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. .

Per tali Motivi

Il Prof. Riolo Carlo Flavio Venusiano, a mezzo dei propri procuratori e difensori formula le sottoestese

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo TAR adito, previo accoglimento delle invocate e necessarie misure cautelari, nel merito,

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti calendati in epigrafe e di conseguenza annullare gli stessi;
- b) disporre l'ammissione del ricorrente alle prove orali;
- c) in subordine, disporre la ripetizione delle procedure di correzione, attribuendo i voti di merito per come indicato nel sopraesteso ricorso e, per gli effetti, accertare e dichiarare l'obbligo della P.A. intimata a fare sostenere le prove orali al ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

In via istruttoria si chiede l'assunzione di prova testimoniale della prof.ssa Antonella Giordano sulla domanda: vero che la prova scritta del prof. Riolo risulta priva di parte della risposta alla domanda n.2, nonché delle correzioni ed integrazioni che erano state apportate prima della scadenza del tempo a disposizione?

Chiede inoltre che codesto On.le Tribunale Amministrativo ordini al MIUR la produzione dei seguenti atti in originale: 1. File prova di esame in originale; 2. copia di tutti i verbali delle commissioni; 3. originale scheda di valutazione del ricorrente codice n. 2215; 4. copia atto procedura di affidamento al CINECA; 5. metodologia affidamento elaborati alle commissioni a garanzia anonimato, specificando i criteri di assegnazione; 6. copia elaborati di partecipanti che hanno ottenuto 70/100 uno per commissione per complessivi 38 elaborati; 7. Verbale d'aula scuola ITAER "A. Ferrarin" di Catania.

Roma, li 25 Maggio 2019

Avv. Giovanna Muscaglione Avv. Rosario Molino